

NOTA INFORMATIVA:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI FRAGILI

15/04/2021

MEDICINA DEL LAVORO AZIENDALE, VIA TORRACA POTENZA

DR.SSA CHIARA DI STEFANO

MEDICO COMPETENTE

chiara.distefano@aspbasilicata.it

Vista la Circolare 4 settembre 2020 - Indicazioni e chiarimenti circolare 29 aprile 2020 con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili", già pubblicata a settembre 2020, con la quale si è attivata la sorveglianza sanitaria straordinaria da parte del Medico Competente ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili" e con la quale si sono attuate/adottate, da parte dei datori di lavoro delegati, le misure di prevenzione e protezione degli stessi al fine di tutelare gli stessi rispetto al rischio da SARS-COV 2.

Richiamato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, del 6 aprile 2021, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati (ultimo il DPCM 2 marzo 2021);

Dato atto che il Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021 (pubblicato in GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) all'articolo 15, rubricato "*Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori fragili* ", differisce il termine ultimo di validità delle tutele dei soggetti fragili al **30 giugno 2021** (con applicazione retroattiva dal 1° marzo 2021).

Considerato altresì che, con ogni probabilità, lo stato di emergenza sanitaria da COVID19 , di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.*" (G.U. Serie Generale n.26 del 01-02-2020), prorogato, in ultimo, al 30/04/2021 ad opera della Delibera del Consiglio dei Ministri delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021), sarà ulteriormente prorogato;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, provvedere ad una nuova ricognizione e verifica di attuale sussistenze dei presupposti applicativi della disposizione sopra citata per i lavoratori fragili che già usufruiscono allo stato attuale delle tutele normativamente disposte;

Ricordato che, a seguito della valutazione e qualificazione del lavoratore e della lavoratrice come "fragile", il MC esprime il giudizio di idoneità, fornendo, in via prioritaria, "*indicazioni per l'adozione di soluzioni*

maggiormente cautelative per la salute del lavoratori”, e riserva “il giudizio di non idoneità temporanea alla mansione specifica solo ai casi che non consentano soluzioni alternative”;

Dato atto che il Datore di Lavoro può, quindi, a seguito della testé citata valutazione da parte del MC, adibire il lavoratore allo smart working, ove sia possibile rendere la prestazione in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

Evidenziato, in particolare, che laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile e non fosse possibile un cambio di mansione temporaneo, il lavoratore /lavoratrice “fragile” è collocato in assenza retribuita/condizioni a rischio;

Per tutto quanto sopra esposto

si invitano

i Datori di Lavoro Delegati, a cui sono assegnati i lavoratori che attualmente usufruiscono delle disposizioni in esame, a voler effettuare una nuova valutazione in ordine alla possibilità di collocare in posizione di “tutela” detti lavoratori presso le proprie strutture ed in ogni caso di voler comunicare alla sottoscritta e al RSPP di aver effettuato tale valutazione e l’esito della stessa (come citato nel punto 3.3 della Circolare del 4 settembre 2020).

IL MEDICO COMPETENTE

DR.SSA CHIARA DI STEFANO

